

Nota n. 10 del 26 maggio 2021

Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea “che specificano le condizioni per l’applicazione del trattamento alternativo delle esposizioni degli enti relative ai “contratti di vendita con patto di riacquisto tri-party” di cui all’articolo 403, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini delle grandi esposizioni” (EBA/GL/2021/01).

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA “che specificano le condizioni per l’applicazione del trattamento alternativo delle esposizioni degli enti relative ai “contratti di vendita con patto di riacquisto tri-party” di cui all’articolo 403, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini delle grandi esposizioni” (EBA/GL/2021/01).

Le GL individuano le condizioni per l’utilizzo del “trattamento alternativo” nelle operazioni di *tri-party repo*, nell’ambito della disciplina sui grandi rischi. Ai fini dell’utilizzo del trattamento alternativo è necessario che il *tri-party agent* abbia predisposto i presidi (specificati nelle GL) adeguati a garantire che il limite massimo stabilito contrattualmente non venga mai superato e che l’autorità competente non abbia espresso “preoccupazioni concrete” sull’utilizzo del trattamento alternativo.

La presente nota della Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

Gli orientamenti si applicano a decorrere dal 28 giugno 2021 alle SIM e alle banche meno significative che compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea.